

**Ordinanza**  
**concernente la riduzione del dazio sui veicoli**  
**a motore importati come masserizie di trasloco**

del 24 agosto 1973

*Il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane,*

visto l'articolo 13 capoverso 3 dell'ordinanza della legge sulle dogane, del 10 luglio 1926<sup>1</sup>,

*ordina:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> Se autovetture, autocarri e trattrici, ammessi condizionatamente in franchigia di dazio come masserizie di trasloco, sono ceduti a terzi prima che sia trascorso il termine di un anno dalla data dello sdoganamento, dev'essere pagato posticipatamente un importo corrispondente alla seguente percentuale del dazio dovuto:

Veicoli in circolazione da	Autovetture Percentuale	Autocarri e trattrici Percentuale
2 anni o meno	50	70
3 anni o meno	40	60
4 anni o meno	30	50
5 anni o meno	20	40
6 anni o meno	10	30
7 anni o meno	–	20
8 anni o meno	–	10
oltre 8 anni	–	–

<sup>2</sup> Il numero d'anni è computato contando dal giorno in cui il veicolo è stato messo in circolazione la prima volta sino al giorno in cui è ceduto a un terzo.

<sup>3</sup> Le direzioni di circondario delle dogane possono rinunciare interamente o parzialmente alla riscossione posticipata del dazio se, tenuto conto dello stato e delle successive possibilità d'impiego del veicolo, essa costituisce un aggravio sproporzionato.

RU 1973 1389

<sup>1</sup> RS 631.01

**Art. 2**

<sup>1</sup> L'ordinanza del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane del 31 dicembre 1957<sup>2</sup> concernente la riduzione del dazio sui veicoli a motore ammessi in franchigia come masserizie di trasloco o come oggetti ereditati è abrogata.

<sup>2</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1973.

<sup>2</sup> [RU 1958 47]